



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/03/2026 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE –

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	PIENDIBENE MARCO	P	14	CANGANI GIANCARLO	P
2	DI GENNARO MARCO	P	15	DE GENNARO GIANCARLO	P
3	FRASCARELLI GIANCARLO	P	16	URBANI MIRKO	P
4	DE ANGELIS D'OSSAT MARINA	P	17	DE CRESCENZO ISMAELE	P
5	COTTUNO ALBERTINA	P	18	DI GENNARO VALENTINA	P
6	MACCARINI MAILA	P	19	GRASSO MASSIMILIANO	P
7	DELLE MONACHE AUGUSTO	P	20	GALIZIA SIMONA	P
8	CORRIAS ENRICO	P	21	MECOZZI MIRKO	P
9	BARONCINI MAILA	A	22	COSTANTINI NORA	P
10	APREA LUCIA	P	23	GIAMMUSSO ANTONIO	P
11	LECIS ALESSANDRA	P	24	POLETTI PAOLO	A
12	MENDITTO DARIO	P	25	GROSSI LUCA	P
13	FUSTAINO FLAVIO	A			

PRESENTI: 22

ASSENTI: 3

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Marco Di Gennaro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Stefano Schirmenti.

Sono presenti gli Assessori: TINTI STEFANIA, SCILIPOTI PATRIZIO, ALESSI PIETRO, MAUCIONI MARIA ANTONIETTA, TUORO FLORINDA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

Il Sindaco illustra la proposta n. 12 del 19/02/2026.

Interviene per illustrazione della proposta l'Assessore Tuoro.

Intervengono: Giammusso, Frascarelli, Grasso, Corrias, Galizia, Sindaco.

Sull'ordine dei lavori intervengono: Sindaco, Frascarelli e Grasso.

Il Cons. Com. Giammusso chiede una breve sospensione dei lavori che viene accordata dal Presidente.

Alle ore 11,05 il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale che riprendono alle ore 11,15.

Il Segretario Generale, su disposizione del Presidente, procede all'appello nominale.

Eseguito l'appello risultano presenti in aula, oltre al Sindaco, n. 11 consiglieri e n. 3 assenti (Baroncini, Fustaino, Poletti).

Sono altresì presenti gli Assessori: Alessi, Tinti, Scilipoti, Tuoro Maucioni.

Il Presidente comunica che gli emendamenti presentati non sono stati ritenuti ammissibili.

Ampio dibattito in aula.

Intervengono per dichiarazioni di voto: De Gennaro, Giammusso, Grasso, Mecozzi, Grossi, Delle Monache.

Alle ore 11,45 escono i consiglieri: Grasso, Grossi, Giammusso, Frascarelli, Galizia, Costantini, Mecozzi – presenti 15.

Dopo la votazione alle ore 12,00 il Presidente chiude i lavori del Consiglio Comunale.

OMISSIS

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi;
- Esaminata l'allegata proposta n. 12 del 19/02/2026 del Servizio 2 – Servizi Fiananziari e Partecipate;
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza Capigruppo nella seduta del 19/03/2026;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, attestato in modalità telematica, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 15 VOTANTI 15

FAVOREVOLI 15

La PROPOSTA è APPROVATA

DELIBERA

- Approvare l'allegata proposta 12 del 19/02/2026 del Servizio Segretariato Generale, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Successivamente il presente provvedimento, con separata votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 con voti favorevoli 15 su presenti e votanti 15 consiglieri.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE –

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Art.1 , commi da 102 a 110, della Legge n. 199/2025 e ss.mm.i. (Legge di Bilancio 2026), prevede quanto segue:

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO SCHIRMENTI, MARCO DI GENNARO e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

[...];

RILEVATO che ad oggi la maggior parte delle entrate comunali dovute e non riscosse derivano dall'attività accertativa del Comune di CIVITAVECCHIA in ambito tributario, specie con riferimento ai tributi IMU/TASI e Tassa sui Rifiuti; a queste si aggiungono diverse posizioni ancora da riscuotere di natura patrimoniale ed extra-tributaria, in gran parte relative a sanzioni CdS e canoni idrici (gestione ante-2018);

ACCERTATO che, in ordine alle somme ancora da riscuotere sopra menzionate, fra queste rientrano numerose posizioni creditorie affidate ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (GEFIL SpA e ABACO SpA), per un valore di carico residuo di circa **56,8 MLN di euro**, di cui 41,5 MLN di euro per sorte capitale e spese di riscossione e notifica, ed 15,3 MLN di euro per sanzioni, interessi e maggiorazioni; questi ultimi importi sono potenzialmente azzerabili in forza dell'istituto agevolativo introdotto dai commi 102-110 della Legge n. 199/2025;

CONSIDERATO che la definizione agevolata prevista in seno al Regolamento de quo rappresenta una opportunità sia per il Comune, in quanto consente di accelerare la riscossione dei propri crediti esigibili, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere, anche una riduzione significativa del debito residuo grazie all'azzeramento delle sanzioni e degli interessi, nonché delle maggiorazioni applicate alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada e per altri crediti di natura patrimoniale e/o extra-tributaria;

RILEVATO inoltre che, in ragione dell'ammontare complessivo dei residui attivi iscritti in bilancio, il valore presunto dello stralcio delle partite creditorie derivante dalla definizione agevolata in argomento non pregiudicherebbe in alcun modo la solidità finanziaria del bilancio comunale, sia in termini di gestione residuale che di competenza, bensì concorrerebbe a rafforzare di molto la consistenza della cassa comunale;

DATO ATTO, pertanto, che il presente Regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate e che l'introduzione della "definizione agevolata" costituisce istituto giuridico di carattere straordinario e non ripetibile, attivabile nel rispetto degli equilibri di bilancio e per un periodo di tempo limitato;

RITENUTO quindi opportuno, in ragione di quanto sopra evidenziato, avvalersi della facoltà concessa dall'Art.1 , commi da 102 a 110, della Legge n. 199/2025 e ss.mm.i. (Legge di Bilancio 2026), consentendo l'applicazione della "definizione agevolata" previa adozione dell'apposito Regolamento;

VISTO l'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO quindi opportuno approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata ex Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. (**Allegato "A"**);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO SCHIRMENTI, MARCO DI GENNARO e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (**Allegato "B"**) in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

ACQUISITI:

- il parere del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il parere del Dirigente - Responsabile Finanziario dell'Ente comunale, in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTI:

- l'Art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento delle Entrate comunali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare** il Regolamento comunale disciplinante l'istituto della "definizione agevolata", ai sensi dell'Art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025 e ss.mm.ii., (Legge di Bilancio 2026), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale della medesima (**Allegato "A"**);
3. **di dare atto**, per quanto riportato in premessa, che, in ragione dell'ammontare complessivo dei residui attivi iscritti in bilancio, il valore presunto dello stralcio delle partite creditorie derivante dalla definizione agevolata in argomento non pregiudicherebbe in alcun modo la solidità finanziaria del bilancio comunale, sia in termini di gestione residuale che di competenza, bensì concorrerebbe a rafforzare di molto la consistenza della cassa comunale;
4. **di dare atto**, pertanto, che il presente Regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate e che l'introduzione della "definizione agevolata" costituisce istituto giuridico di carattere straordinario e non ripetibile, attivabile nel rispetto degli equilibri di bilancio e per un periodo di tempo limitato;
5. **di prendere atto** del parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente, in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL (**Allegato "B"**);
6. **di dare atto** che in deroga all'Art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.Lgs. n. 201/2011 e ss.mm.ii., all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, all'Art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, e all'Art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il Regolamento *de quo*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO SCHIRMENTI, MARCO DI GENNARO e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente comunale e, altresì, sarà trasmesso, ai soli fini statistici, al MEF - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

7. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nei termini di legge.

Indi in prosieguo, con voto a maggioranza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

PROPONE DI DICHIARARE

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marco Di Gennaro

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Schirmenti

Atto firmato digitalmente

PROPOSTA N. 12 del 19/02/2026.

PARERE TECNICO

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE –

Per la regolarità tecnica della presente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **favorevole**

Civitavecchia, 05/03/2026

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 12 DEL 19/02/2026.

PARERE CONTABILE

Oggetto : **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE –**

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.

Sintesi parere: favorevole

Dettaglio impegno ove richiesto:

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
		Presa d'atto.	Presa d'atto.		€ 0,00	REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199

Civitavecchia, 05/03/2026

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 12 DEL 19/02/2026

PARERE CONFORMITÀ

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE –

Parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
Stefano Schirmenti / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(anno 2026)

ai sensi dell'Art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	6
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche di natura tributaria, non riscosse a seguito di:
 - a) provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910;
 - b) accertamenti esecutivi, di cui all'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere stati notificati dal Comune di Civitavecchia e/o dai concessionari della riscossione, di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii..
3. Con riferimento alle entrate di natura patrimoniale ed extra-tributaria, la definizione agevolata può applicarsi anche a crediti non ancora oggetto di intimazione di pagamento, diffida o messa in mora da parte dell'Ente.
4. La definizione agevolata comporta l'estinzione dei debiti oggetto di adesione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 1, commi 102-110, della legge n. 199/2025, la definizione agevolata costituisce istituto giuridico di carattere straordinario e non ripetibile, attivabile nel rispetto degli equilibri di bilancio e per un periodo di tempo limitato.
6. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e/o accertamenti divenuti esecutivi entro il **28 febbraio 2026**, purché non siano oggetto di contenziosi in essere alla data di presentazione dell'istanza, aventi ad oggetto:
 - a) tributi comunali IMU, TASI, TARI, Imposta di Soggiorno, ICP e TOSAP;
 - b) entrate patrimoniali ed extra-tributarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canone Unico Patrimoniale (CUP), canoni di concessione, fitti immobiliari, oneri concessori, permessi di costruire;
 - c) entrate derivanti da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I debiti di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma 1 sono estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari, alle spese di notificazione degli atti e agli altri oneri previsti dall'articolo 1, comma 803, della legge n. 160/2019, con **integrale abbattimento delle sanzioni e degli interessi**. Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale (CUP), l'abbattimento riguarderà, oltre agli interessi, anche le maggiorazioni e le sanzioni previste dall'Art. 1, comma 821, lett. g) ed h), della Legge n. 160/2019.

3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera c), la **definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi**, comunque denominati, inclusi quelli previsti dall'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. In caso di riscossione coattiva affidata a concessionari, sono ricompresi nella definizione agevolata tutti gli atti affidati a questi ultimi entro il **28 febbraio 2026**.
5. In presenza di riscossione affidata a concessionari, la definizione agevolata deve riguardare l'intero debito riportato nella singola ingiunzione di pagamento, nell'accertamento esecutivo ovvero nell'intimazione di pagamento o in altro atto relativo a procedure cautelari e/o esecutive.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da addizionali a tributi erariali, dall'IRAP, da pronunce di condanna della Corte dei conti, nonché ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolamentare del Comune. Sono, altresì, esclusi i crediti dell'Ente la cui riscossione risulti affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, il debitore presenta apposita istanza entro e non oltre il **30 giugno 2026**, utilizzando il modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale, mediante:
 - consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia – Piazzale Guglielmotti n. 7;
 - invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Definizione agevolata 2026";
 - procedura di compilazione online accessibile dal sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza deve inoltre contenere, a pena di nullità:
 - l'indicazione di un conto corrente valido e attivo, con relativo codice IBAN, intestato al debitore;
 - per le persone fisiche, il domicilio digitale eletto e registrato nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD);
 - per le persone giuridiche, l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'elenco INI-PEC.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione fino al pagamento dell'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Qualora, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il debitore vanta crediti nei confronti del Comune, di qualunque natura essi siano, la presentazione della medesima istanza vale quale espressa e irrevocabile autorizzazione, ai sensi di legge, a favore del Comune ad effettuare la compensazione tra i crediti vantati e i debiti oggetto di definizione agevolata. A tal fine, si specifica che i crediti vantati dall'utenza nei confronti del Comune oggetto di compensazione devono essere esclusivamente crediti "certi liquidi ed esigibili", previa verifica da parte degli uffici comunali competenti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 4 - Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comune o il concessionario comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute e le modalità di pagamento.
2. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione entro il **30 settembre 2026**;
 - b) mediante rateizzazione mensile, secondo i limiti stabiliti nella seguente tabella:

da Euro	a Euro	Rate mensili
	fino a 150,00	unica soluzione
150,01	500,00	Fino a 3 rate
500,01	3.000,00	Fino a 12 rate
3.000,01	6.000,00	Fino a 24 rate
6.000,01	20.000,00	Fino a 48 rate
20.000,01	50.000,00	Fino a 60 rate
oltre 50.000,00		Fino a 72 rate

3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 150,00. La prima rata scade il **30 settembre 2026**.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi di dilazione nella misura fissa del 1,60 per cento annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
5. Con la comunicazione di cui al comma 1, l'Ente può disporre il diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica delle dilazioni precedentemente concesse sui medesimi carichi.
2. Le somme già versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante avvisi PagoPA predisposti dal Comune o dal concessionario.
4. La definizione agevolata decade in caso di:
 - a) mancato pagamento dell'unica soluzione o della prima rata entro il **30 settembre 2026**;
 - b) mancato pagamento di due rate consecutive.
5. In caso di decadenza, i pagamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La definizione agevolata è ammessa anche per i debiti oggetto di precedenti piani di rateizzazione. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto non si tiene conto delle somme già versate a titolo di sanzioni, interessi e spese.
2. Con la presentazione dell'istanza sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune.



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E

Comune di civitavecchia
Comune di Civitavecchia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0015914/2026 del 05/03/2026

Firma: Maura Rosano, Loreto Di Pucchio, Mauro Ranieri

Verbale n. 05 del 04/03/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2026 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Art. 1, commi 102–110, L. 199/2025.

L'anno 2026, il giorno 04 del mese di marzo, alle ore 11,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 22/01/2026, nelle persone di:

- Presidente Dott. Mauro RANIERI
- Componente Dott.ssa Maura ROSANO
- Componente Dott. Loreto DI PUCCHIO

Per procedere all'esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)" e alla conseguente espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. 267/2000.

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Maura Rosano e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

L'Organo di Revisione:

- Visto l'art. 1, commi 102–110, L. 199/2025;
- Visto l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;
- Visto l'art. 239 TUEL;
- Richiamata altresì la Nota di approfondimento IFEL del 27 gennaio 2026

rileva che la definizione agevolata:

- costituisce istituto straordinario.
- Copia cartacea di originale digitale.
documento firmato digitalmente da Maura Rosano e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- deve essere circoscritta temporalmente;
- deve rispettare gli equilibri di bilancio;
- deve riguardare, in via preferenziale, crediti di difficile esigibilità;
- richiede una valutazione preventiva degli effetti finanziari.

La Nota IFEL evidenzia espressamente che il parere del Collegio deve fondarsi su una valutazione puntuale degli effetti sul FCDE e sugli equilibri

L'Organo di Revisione, in coerenza con quanto raccomandato da IFEL, ha richiesto chiarimenti circa il rapporto tra:

- carico affidato ai concessionari;
- residui attivi iscritti in bilancio;
- consistenza del FCDE;
- eventuale impatto sul risultato di amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha fornito riscontro mediante richiamo alla Relazione Illustrativa al Rendiconto 2025 (Sez. 1.6 – Gestione dei residui), che costituisce parte integrante del quadro istruttorio.

○ **ANALISI TECNICO-CONTABILE SULLA BASE DEL RENDICONTO 2025**

✓ **Residui attivi al 31/12/2025**

Dal Rendiconto 2025 risultano:

- Residui attivi complessivi: € 58.491.149,10
- Eliminazione residui attivi in sede di riaccertamento: € 7.878.646,88

Il saldo negativo della gestione residui è pari a € 4.828.585,37.

Ciò dimostra che l'Ente ha già operato secondo criteri di prudenza.

✓ **Carico affidato ai concessionari**

Il carico residuo affidato ai concessionari è indicato in circa € 56,8 mln, di cui:

- € 41,5 mln capitale + spese
- € 15,3 mln sanzioni/interessi/maggiorazioni

Dalla Relazione emerge che il carico affidato risulta sensibilmente maggiore rispetto ai residui contabili effettivamente iscritti in bilancio, elemento che:

- evidenzia la non coincidenza tra carico gestionale e posta contabile;
- dimostra che una quota significativa è già neutralizzata o coperta.

✓ **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

Al 31/12/2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 documento firmato digitalmente da Maura Rosano e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- FCDE: € 29.188.270,32
- Residui attivi: € 58.491.149,10
- Percentuale di copertura: circa 49,9% complessiva.

La Nota IFEL chiarisce che la definizione agevolata produce effetti positivi qualora la percentuale di riduzione del credito sia inferiore alla quota non coperta da FCDE

Nel caso di specie:

- l'abbattimento riguarda prevalentemente sanzioni e interessi;
- tali componenti sono strutturalmente caratterizzate da elevata inesigibilità;
- la massa capitale rimane integralmente esigibile;
- il FCDE già riflette il rischio di mancata riscossione.

✓ **Effetti sul risultato di amministrazione**

Risultato di amministrazione 2025: € 56.825.299,17

Parte accantonata complessiva: € 45.129.621,36

Non emergono:

- nuovi disavanzi potenziali;
- alterazioni della parte accantonata;
- effetti negativi sugli equilibri strutturali.

L'operazione:

- ✓ trasforma crediti di incerta riscossione in incassi immediati;
- ✓ migliora la liquidità;
- ✓ può ridurre nel medio periodo la pressione sul FCDE.

○ **VALUTAZIONE COMPLESSIVA**

Esaminata la documentazione, il Collegio osserva quanto segue:

- sotto il profilo della legittimità: la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non rimosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi.
- sotto il profilo della convenienza economica: l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.
- sotto il profilo degli equilibri di bilancio: l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. Gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L'incasso DEI capitali genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva;

- sotto il profilo procedurale: il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

l'Organo di Revisione ritiene che:

- l'operazione sia coerente con il principio di equilibrio ex art. 162 TUEL;
- non produca squilibri ex art. 193 TUEL;
- sia compatibile con il risultato di amministrazione;
- sia assistita da adeguato livello di prudenza contabile.

✓ **Raccomandazioni del Collegio**

Si raccomanda:

1. Monitoraggio semestrale delle adesioni;
2. Verifica dell'impatto in sede di salvaguardia equilibri 2026;
3. Aggiornamento del piano di riscossione coattiva post-definizione;
4. Rendicontazione analitica degli effetti in sede di Rendiconto 2026.

CONCLUSIONE

Alla luce dell'istruttoria svolta, delle integrazioni fornite e dei dati risultanti dal Rendiconto 2025,

L'ORGANO DI REVISIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Presidente Dott. Mauro RANIERI

F.to Componente Dott.ssa Maura ROSANO

F.to Componente Dott. Loreto DI PUCCHIO

Il presente verbale è firmato digitalmente.

POSTA CERTIFICATA: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Mittente: mauro.ranieri@messaggipec.it

Destinatari: Comune civitavecchia <comune.civitavecchia@legalmail.it>

Inviato il: 05/03/2026 08.44.23

Posizione: PEC istituzionale Comune di Civitavecchia/Posta in ingresso

Si allega parere in oggetto

Cordiali saluti

Dott. Mauro Ranieri

Presidente Collegio Revisori

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Parere n.5 regolamento definizione agevolata-signed_signed-signed.pdf ()

E
comune di civitavecchia Comune di Civitavecchia Protocollo N.0015914/2026 del 05/03/2026

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Maura Rosano e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

PARERE

OGGETTO: PROPOSTA N. 12/2026: “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – APPROVAZIONE”

La Conferenza, riunitasi in data 19/03/2026,

Accertata la presenza del numero legale necessario,

Esaminati gli atti, si esprime come segue:

FAVOREVOLI: APREA, DELLE MONACHE

ASTENUTI: NESSUNO

CONTRARI: NESSUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Marco Di Gennaro



Firmato digitalmente da:

MARCO DI GENNARO

Firmato il 20/03/2026 08:58

Seriale Certificato: 33917554

Valido dal 11/02/2026 al 11/02/2029

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: ufficiosupportoorganiistituzionali@comune.civitavecchia.rm.it

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/03/2026 da Ragioniere.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.